

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Ricorso

Per il signor **Dott. Francesco Anatrini**, nato ad Arezzo il 9 settembre 1970 C.F. NTRFNC70P09A390C, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Gesess (C.F. GSSFNC77C24E625Q; PEC *francesco.gesess@firenze.pecavvocati.it*) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 20, con domicilio digitale presso l'indirizzo pec del suddetto difensore risultante dai registri di giustizia, giusta procura in calce al presente atto

- ricorrente -

contro

l'Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001 - p.e.c. *comunicazioni_cancellerie@pce.agenziaentrate.it* estratta da Registro PPAA), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in (CAP 00145) Roma (RM), via Giorgione n. 106, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (p.e.c. *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*)

- resistente -

e nei confronti di

- il sig. **Dott. Alessio Baldi** (C.F. BLDLSS74A30D969G – PEC da Registro INAD *alessiobaldi1974@pec.it*), nato a Genova (GE) il 30 gennaio 1974, residente in Bobbio (PC) Piazza Santa Fara n. 2;

- il sig. **Dott. Vitaliano Mercurio** (C.F. MRCVLN71M02C352I), nato a Catanzaro (CZ) il 2.8.1971 e residente in Bologna (BO) via Fossolo n. 32 - Interno: 13.

- controinteressati -

**per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari**

- 1) del provvedimento prot. n. 5284 dell'11.1.2024 dell'Agenzia delle Entrate a firma del Direttore dell'Agenzia, con cui sono stati approvati e contestualmente pubblicati la graduatoria di merito e l'elenco dei vincitori del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto n. 146687 del 29 ottobre 2010), conosciuto con il

ricevimento della comunicazione a firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11.1.2024, di cessazione del rapporto di lavoro con la qualifica di Dirigente di seconda fascia instaurato con contratto individuale di assunzione prot. n. 239908 del 20.9.2021 del Dott. Francesco Anatrini;

- 2) della graduatoria di merito (allegato “A”) e dell’elenco dei vincitori (allegato “B”) allegati al predetto provvedimento n. 5284/2024;
- 3) del provvedimento dell’11.1.2024 a firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cessazione del rapporto di lavoro con la qualifica di Dirigente di seconda fascia instaurato con contratto individuale di assunzione prot. n. 239908 del 20.9.2021;
- 4) di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e relativi allegati ed in particolare:
 - del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 con il quale la Commissione esaminatrice ha definito le modalità di esecuzione delle sentenze del TAR del Lazio n. 14856, n. 14858 e n. 14859 del 14.11.2022;
 - dei verbali di riunione n. 1 del 27.9.2023 e n. 6 del 27.11.2023 dei quali la Commissione esaminatrice ha tra l’altro rigettato le istanze di autotutela presentate dal signor Dott. Anatrini in data 28.06.2023 e in data 26.09.2023;
- 5) della scheda di valutazione dei titoli del Dott. Anatrini (“Scheda titoli” approvata dalla sottocommissione II nella riunione del 2.5.2016);
- 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa, del provvedimento di assegnazione.

* * *

SOMMARIO

- **Abstract.**

- **FATTO**

1. – *Il concorso per il reclutamento di 175 Dirigenti di seconda fascia ed il contenzioso avverso il Bando.*
2. – *Il contenzioso avverso la prima graduatoria finale.*
3. – *L’esecuzione delle sentenze da parte dell’Agenzia delle Entrate e la nuova graduatoria finale.*
4. – *Le modalità ed i criteri adottati dalla nuova Commissione per l’approvazione della graduatoria oggetto della presente impugnativa.*

5. – *L'interesse del Dott. Anatrini alla presente impugnativa e le istanze di autotutela presentate alla Commissione ed all'Amministrazione resistente.*

- DIRITTO

Premessa. Sull'interesse al ricorso e la ritualità dell'impugnativa e sulla prova di resistenza.

- I. PRIMO MOTIVO: Sul mancato riconoscimento dei titoli del Dott. Anatrini.*
- II. SECONDO MOTIVO: in via subordinata al primo motivo, sull'illegittimità del metodo del moltiplicatore di 8,5.*
- III. TERZO MOTIVO: in via subordinata al primo motivo, sull'erronea applicazione in concreto del metodo del moltiplicatore di 8,5.*

- ISTANZA CAUTELARE

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

- P.Q.M.

* * *

Abstract.

Il ricorrente sig. Dott. Francesco Anatrini è un funzionario dell'Agenzia delle Entrate con contratto regolato dal CCNL Comparto Funzioni Centrali, con sede di servizio presso l'Ufficio controlli del Settore Persone fisiche, lavoratori autonomi, imprese minori ed enti non commerciali della Direzione Regionale del Veneto.

Dal 20.9.2021 al 11.1.2024, il medesimo ricorrente ha rivestito la qualifica di Dirigente di seconda fascia presso il medesimo Settore, dal momento che era risultato vincitore del concorso a 175 dirigenti di II fascia alle dipendenze dell'Agenzia delle Entrate, indetto con provvedimento del direttore generale del 29.10.2010, prot. n. 146687, all'esito del quale si era collocato al 139° posto della graduatoria (**doc. 1**) approvata con provvedimento direttoriale n. 173327 del 30.6.2021 (poi rettificata con provvedimento n. 198385 del 22.7.2021 ed ulteriormente rettificata con provvedimento n. 26189 del 27.1.2022).

A tale esito aveva fatto seguito, con pec del 16.8.2021 (**doc. 2**), la convocazione del Dott. Anatrini da parte dell' Agenzia delle Entrate al fine della stipula del contratto con qualifica di Dirigente, prot. 0239908 del 20.9.2021 (**doc. 3**).

Tuttavia, il predetto concorso sulla scorta del quale era stato sottoscritto il contratto, è stato oggetto di molteplici contenziosi avanti al GA volti a contestare anche l'intera graduatoria che è stata poi travolta dalle decisioni del Consiglio di Stato, Sez. VII° n. 6237 e 6238 del 26.6.2023 (rese rispettivamente nei giudizi R.G. 472/2023 e R.G. 639/2023), con cui si sono confermate le sentenze di primo grado del TAR Lazio, Sez. II°, n. 14858 e 14859 del 14.11.2022 di accoglimento dei ricorsi.

In particolare, con entrambe queste ultime decisioni dell'Ecc.mo TAR (oltre all'ulteriore sentenza di pari data n. 14856/2022, il cui appello è ancora pendente), sono stati *“annullati gli esiti della procedura in epigrafe nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli, nonché il prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l'Amministrazione riterrà di adottare”*.

Il punto centrale delle decisioni consiste nella ritenuta illegittimità del peso attribuito dalla Commissione alla valutazione dei titoli, nel senso che è stato *“... talmente diluito il peso in termini di punteggio attribuibile, da rendere, nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo Bando alla valutazione dei titoli”*.

Ed infatti, il Bando prevedeva l'attribuzione di un totale di 200 punti, di cui 100 punti per la prova orale e 100 punti per i titoli mentre, a seguito della fissazione dei sub-criteri da parte della Commissione, si era verificato l'effetto per cui il peso della valutazione dei titoli era risultato fortemente appiattito.

Segnatamente, come si vedrà nel prosieguo, il punteggio più alto raggiunto da un candidato per i titoli era sembrato consistere in soli 11,595 punti su 100. Di qui le decisioni del TAR sopra citate e confermate dal Consiglio di Stato.

In esecuzione delle citate pronunce del GA (e di altre aventi ad oggetto la medesima procedura), l'Agenzia ha nominato una nuova Commissione che ha ripetuto la fase concorsuale annullata (valutazione dei titoli, mentre è rimasto fermo il punteggio delle prove orali), stilando una nuova graduatoria nella quale il ricorrente Dott. Anatrini - ancorché idoneo- si è collocato in posizione non più utile per l'assunzione con la qualifica di Dirigente **(secondo degli esclusi)**.

In conseguenza di tali circostanze, con pec prot. n. 5359 del 11.1.2024 indirizzata al Dott. Anatrini **(doc. 4)**, l'Agenzia delle Entrate ha disposto:

- 1) la cessazione con effetto immediato del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di Dirigente di seconda fascia;
- 2) la ricostituzione, dalla medesima data e senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato **(doc. 5)**, ai sensi dell'art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, con inquadramento nell'Area Funzionari e trattamento economico corrispondente alla predetta Area, del Differenziale iniziale "D0" e, per quanto spettante, del Differenziale stipendiale di cui al comma 4 del citato art. 52, con assegnazione temporanea alla Direzione Regionale del Veneto.

Il Dott. Anatrini, come meglio si vedrà nel prosieguo, ritiene illegittima la nuova graduatoria:

1. perché non gli sono stati riconosciuti alcuni titoli (Master in diritto tributario, docenze in tema di valutazione e sviluppo del personale, nomina prefettizia a Commissario d'esame del concorso per Ufficiali della riscossione) che gli avrebbero consentito di collocarsi in posizione utile per confermare la posizione di vincitore del concorso anche nella graduatoria da ultimo approvata e secondo il nuovo metodo adottato dalla nuova Commissione **(primo motivo di ricorso)**;
2. perché, in via subordinata, il *modus operandi* utilizzato dalla nuova Commissione risulta, in realtà, palesemente illogico ed in contrasto con le sentenze del GA cui l'Agenzia ha dato esecuzione, non potendo quest'ultima, come invece ha fatto, determinare un moltiplicatore unico da applicare ai punteggi già assegnati dalla precedente Commissione, individuando lo stesso sulla base del punteggio totale

dei titoli conseguito da un candidato ed omettendo di valutare i titoli singolarmente (**secondo motivo di ricorso**);

3. perché, sempre in via subordinata, la nuova valutazione dei titoli secondo le regole che la nuova Commissione si è data per eseguire le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, è stata in concreto effettuata in modo gravemente erroneo e contraddittorio, prendendo a riferimento, per calcolare la base del moltiplicatore, il candidato sbagliato (che non aveva ricevuto il miglior punteggio per i titoli) e, inoltre, senza decurtare dai 100 punti attribuibili per i titoli i 15 riferiti al giudizio globale sul *curriculum* (sub-criterio di cui alla lett. “F”), come indicato nel verbale dalla Commissione stessa (**terzo motivo di ricorso**).

Questi i principali elementi di rilievo nella presente controversia.

Di seguito si esporranno più nel dettaglio le principali circostanze di fatto che assumono rilievo nella presente impugnativa ed i motivi di diritto, gradati secondo i punti sopra elencati e dai quali si evince l’illegittimità della nuova graduatoria, nell’ambito della quale il ricorrente avrebbe in ogni caso dovuto collocarsi tra i vincitori.

* * *

FATTO

1. – Il concorso per il reclutamento di 175 Dirigenti di seconda fascia ed il contenzioso avverso il Bando.

1.1 – Come anticipato in premessa, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, mediante tre distinti atti (**atto n. 173327 del 30/06/2021; atto n. 198385 del 22/07/2021; atto n. 26189 del 27/01/2022** – rispettivamente **docc. 6-7-8**), la graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, di cui tre posti riservati alla provincia autonoma di Bolzano, bandito con **atto n. 146687 del 29/10/2010 (doc. 9)**.

Il lungo lasso di tempo servito per espletare il concorso in esame è stato determinato da un contenzioso promosso dall’associazione Dirpubblica, che aveva lamentato l’illegittimità del Bando nelle clausole che attribuivano titoli valutabili agli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a funzionari dell’Agenzia delle Entrate non

titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 24 del regolamento di amministrazione. Il ricorso di Dirpubblica fu accolto da codesto Ecc.mo TAR Lazio, con la sentenza n. 7636 del 2011 e l'Agenzia delle Entrate propose appello. Nelle more del giudizio di secondo grado, entrò in vigore il D.L. 16/2012 che, all'art. 8 c. 24, elevò a norma di legge la previsione contenuta nell'art. 24 del regolamento di amministrazione, consentendone la continuità di applicazione. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5619 del 2013, sollevò la questione di legittimità costituzionale della norma introdotta. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 37 del 2015, ritenne fondata la questione, e affermò l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 c. 24 del D.L. 16 del 2012, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, evidenziando come tale norma avesse contribuito all'infinito protrarsi nel tempo di assegnazioni, asseritamente temporanee, di incarichi dirigenziali conferiti negli anni dall'Agenzia delle Entrate a funzionari interni, senza provvedere alla copertura dei posti mediante un concorso aperto e pubblico.

Pertanto, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4641/2015, respinse l'appello dell'Agenzia delle Entrate, e dichiarò illegittime le previsioni contenute nel Bando (**doc. 9**):

- all'art. 7, relativamente alla valutazione dei titoli, nella parte in cui comprendeva tra i *“titoli di servizio valutabili: incarichi di direzione e di gestione”* gli incarichi conferiti a soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, in virtù dell'art. 24 del regolamento di amministrazione;
- all'art. 8, relativamente alla valutazione del percorso formativo e professionale, nella parte in cui comprendeva i predetti incarichi dirigenziali conferiti illegittimamente ai fini dell'accertamento delle competenze acquisite.

In definitiva, il Bando è stato annullato nella parte in cui attribuiva un punteggio ai titoli acquisiti mediante l'espletamento di funzioni dirigenziali a tempo determinato dichiarate illegittime dalla Consulta.

1.2 – A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, l'Agenzia delle Entrate ha riattivato il concorso, ed ha nominato i membri della Commissione esaminatrice con atto del Direttore n. 2270 del 8.1.2016. Nel febbraio 2016, la Commissione esaminatrice

si è riunita per determinare i criteri di valutazione dei titoli, come risulta da verbale n. 2 del 10.2.2016 (**doc. 10**), tenendo conto degli esiti della sentenza n. 4641/2015 sopra citata.

I criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio da attribuire agli stessi sono stati fissati nell'ambito delle categorie sottoelencate, nel limite dei punteggi massimi definiti nel Bando:

- a. titoli accademici e di studio fino a 20 punti;
- b. titoli di servizio fino a 30 punti;
- c. incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche fino a 10 punti;
- d. pubblicazioni scientifiche ed accademiche fino a 10 punti;
- e. partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro fino a 15 punti;
- f. giudizio globale sul profilo culturale e professionale fino a 15 punti.

1.3 – Al termine dello svolgimento delle prove orali, conclusesi in data 26.5.2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria con atto n. 173327 del 30.6.2021 (**doc. 6**), individuando i 172 vincitori -tra i quali il ricorrente Dott. Francesco Anatrini- come da allegato B dell'atto, comprensivi di n. 14 soggetti che hanno usufruito del diritto alla riserva prevista dall'art. 1 del Bando. Con atto n. 198385 del 22.7.2021 (**doc. 7**), l'Agenzia delle Entrate ha poi rettificato la graduatoria prevedendo lo scorrimento di cinque posizioni, a seguito della rinuncia di tre vincitori e del disconoscimento del diritto alla riserva a due riservatari precedentemente inseriti tra i vincitori.

In data 21.9.2021, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto all'assunzione dei 172 vincitori, tra i quali l'odierno ricorrente Dott. Francesco Anatrini, come già esposto in premessa. Due dei 172 vincitori hanno rinunciato ed altri due non hanno superato il periodo di prova. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha scorso la graduatoria di merito, procedendo all'assunzione di altri 4 candidati. Inoltre, con due atti, il primo del 17/08/2022 ed il secondo del 28/10/2022, l'Agenzia delle Entrate ha concesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'utilizzo della propria graduatoria, permettendo l'assunzione in servizio presso detto ente di ulteriori 6 candidati idonei.

2. – Il contenzioso avverso la prima graduatoria finale.

2.1 – Nell'immediatezza dell'approvazione della graduatoria, numerosi concorrenti hanno promosso ricorso al TAR per differenti motivazioni, che -per quanto di interesse- possono essere riepilogate nelle tre seguenti distinte categorie:

- il mancato riconoscimento di titoli da parte della Commissione esaminatrice;
- il mancato riconoscimento del diritto alla riserva;
- l'appiattimento nella valutazione dei titoli.

In particolare, a seguito del ricorso presentato da parte di uno dei candidati ricompreso tra i 172 vincitori la Commissione ha riesaminato i titoli posseduti dallo stesso, attribuendogli un punteggio maggiore di 0,5 punti e rettificando per la terza volta la graduatoria (atto n. 26189 del 27.01.2022) (**doc.8**)

2.2 – Avverso la graduatoria sono stati promossi ulteriori numerosi ricorsi, in parte accolti, che sono stati presentati da parte di idonei non vincitori e che erano tesi ad ottenere il riconoscimento di titoli non valutati (ivi compresi i titoli che davano diritto ad essere considerati vincitori riservatari).

Merita sinteticamente esporre che, in primo luogo, i ricorsi promossi dai candidati in possesso del diritto alla riserva sono stati accolti dal TAR e l'Agenzia delle Entrate non ha proposto appello al Consiglio di Stato, dando corso, nel mese di febbraio 2023, al conferimento degli incarichi dirigenziali nei confronti di n. 10 concorrenti (**docc. 11 e 12**), di cui n. 1 già in servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, lasciando impregiudicate le assunzioni dei vincitori non riservatari allora utilmente collocati nella graduatoria. Pertanto, a febbraio 2023, risultavano assunti n. 172 vincitori oltre a n. 9 nuovi riservatari, per un totale di n. 181 posizioni, presso Agenzia delle Entrate e n. 6 vincitori presso il MEF, per un totale di n. 187 nuovi dirigenti.

In secondo luogo, alcuni ricorsi promossi al TAR lamentavano anche, oltre al mancato riconoscimento di alcuni titoli, la minimizzazione del punteggio di questi ultimi in violazione del Bando, chiedendo “l'annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria limitatamente alla parte di attribuzione del punteggio dei titoli”.

Il TAR del Lazio, con sentenze gemelle n. 14856, n. 14858 e n. 14859 del 14.11.2022, ha accolto tali ricorsi ed il Consiglio di Stato, con sentenze n. 6237 e n. 6238 del 26.6.2023, ha respinto gli appelli dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza di

primo grado (è ancora pendente l'appello relativo alla sentenza n. 14856/2022), motivando nel senso della “*manifesta violazione dei principi di ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa*”, “*seppur nel rispetto della discrezionalità che contraddistingue l'attività della Commissione esaminatrice*”. I giudici, pertanto, hanno stabilito che “*vanno annullati gli esiti della procedura in epigrafe nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli, nonché il prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l'Amministrazione riterrà di adottare*”.

3. – L'esecuzione delle sentenze da parte dell'Agenzia delle Entrate e la nuova graduatoria finale.

3.1 – Con atto n. 311.834 del 7.9.2023 (**doc. 13**), l'Agenzia delle Entrate ha disposto “*la revoca di tutti i precedenti atti di nomina dei membri della Commissione esaminatrice e la nomina di una nuova Commissione per provvedere all'esecuzione delle sentenze in epigrafe*” (con ulteriori provvedimenti ha poi disposto l'esecuzione di altre sentenze nel frattempo intervenute relative alla medesima procedura, cfr. **docc. 14 e 15**).

Infine, all'esito dei lavori della nuova Commissione, **con atto n. 5284 del 11.1.2024 (doc. 16)**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria di merito, e **dichiarato vincitori i 172 candidati elencati nell'allegato B**.

Come già sopra anticipato, il ricorrente nella nuova graduatoria, **non si è collocato tra i vincitori risultando invece il secondo degli idonei non vincitori**.

3.2 – L'effetto dell'approvazione della nuova graduatoria è stato istantaneo.

Lo stesso 11.1.2024, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la cessazione con effetto immediato del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia instaurato in data 20.9.2021 nei confronti di n. 29 dirigenti (tra i quali l'odierno ricorrente – **doc. 4**), attualmente collocati in posizione non più utile nella nuova graduatoria per poter essere confermati vincitori, ed ha contestualmente proposto la ricostituzione, dalla medesima data e senza soluzione di continuità, del rapporto di

lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali, con inquadramento nell'area Funzionari (peraltro il giorno successivo anche il MEF ha comunicato la cessazione del contratto di lavoro dei n. 6 dirigenti assunti a seguito di scorrimento, tre dei quali si sono utilmente posizionati nella nuova graduatoria del concorso, due sono stati reintegrati con la qualifica di funzionari dell'Agenzia delle Entrate, mentre uno è rimasto disoccupato, in quanto non proveniente dalla PPAA).

D'altra parte, n. 21 idonei, per effetto della revisione della graduatoria, sono risultati collocati in posizione utile per essere dichiarati nuovi vincitori (n. 3 dei quali erano già assunti al MEF per effetto dello scorrimento). Lo stesso giorno, l'Agenzia delle Entrate ha invitato i nuovi vincitori ad esprimere la propria preferenza per l'assegnazione della sede di lavoro.

3.3 – In data 8.2.2024 sono stati quindi immessi in servizio i n. 21 nuovi vincitori, con n. 16 nuove sedi occupate in ADE (**doc. 17**), considerato che n. 2 dirigenti sono rimasti in posizione di comando al MEF e n. 3 sono rimasti nella posizione precedentemente occupata, in quanto già titolari di incarico ex art. 19 c.6, d. lgs n.165/2001.

Pertanto, a febbraio 2024, risultano assunti n. 172 vincitori in Agenzia delle Entrate, anziché 181 di febbraio 2023 (n. 172 vincitori oltre a n. 9 nuovi riservatari), oltre ad essere venuta meno la convenzione con il MEF che aveva determinato l'assunzione di ulteriori 6 dirigenti. Per una perdita complessiva, pertanto, di n.15 posizioni.

4 – Le modalità ed i criteri adottati dalla nuova Commissione per l'approvazione della graduatoria oggetto della presente impugnativa.

4.1 – L'Agenzia delle Entrate, malgrado l'obbligo di rendere trasparente il lavoro svolto dalla Commissione esaminatrice nella revisione della graduatoria, non ha mai pubblicato il verbale in cui sono stati riepilogati i nuovi punteggi attribuiti ai titoli, non ha reso noto quale sia stato il criterio adottato per riequilibrare il peso dei punteggi dei titoli medesimi, né tanto meno ha provveduto a distinguere in maniera manifesta il voto conseguito dai candidati nel colloquio orale dal voto ottenuto nei titoli.

In risposta alla richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente è stato prodotto il verbale della nuova Commissione esaminatrice, redatto in data 4.10.2023, nel quale è possibile leggere quanto segue (**doc. 18**):

“Alla luce dei principi fissati dal Giudice amministrativo, la Commissione ritiene, dunque, che la corretta esecuzione delle sentenze implichi una rideterminazione dei punteggi da attribuire ai titoli tale da consentire, da un lato il potenziale raggiungimento del punteggio massimo per la relativa fase e, dall'altro, da garantire l'equiparazione ponderale delle due fasi della procedura, così come previsto dal bando. Pertanto, la Commissione, tenuto conto che nella concreta fattispecie il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli, pari a 11,60 su 100 punti disponibili, vale a dire poco più del 10 % del totale di punti attribuibili ai titoli ritiene di dover incrementare di 8,5 volte i punteggi attribuiti dalla precedente Commissione.

Tale operazione algebrica rappresenta un criterio obiettivo che consente in astratto di assicurare il raggiungimento del punteggio massimo indicato dal bando. Tale modalità consente, inoltre, di lasciare inalterati i rapporti fra i punteggi attribuiti ai vari titoli, così come definiti dalla Commissione precedente, onde scongiurare il rischio di alterare i criteri di valutazione degli stessi, fatti salvi dal Giudice amministrativo, ed assicurare al contempo il rispetto dei principi di ragionevolezza e logicità dell'attività amministrativa.

La predetta operazione moltiplicativa non è applicabile alla categoria di cui all'art. 7 comma 2 lett. f) del bando, in quanto è già stata valutata dalla precedente Commissione con il punteggio massimo attribuibile”.

Dunque, la Commissione esaminatrice ha semplicemente moltiplicato per un coefficiente di 8,5 i punteggi dei titoli già attribuiti a ciascun candidato dalla precedente Commissione.

Per quanto riguarda il ricorrente, pertanto, il punteggio complessivo già conseguito per i titoli e pari a 0,62 punti, è stato moltiplicato per 8,5 divenendo pari a 5,27 punti.

5. – L’interesse del Dott. Anatrini alla presente impugnativa e le istanze di autotutela presentate alla Commissione ed all’Amministrazione resistente.

5.1 – L'applicazione del coefficiente individuato dalla nuova Commissione ha comportato, come pare agevole intuire già sulla base di quanto fin qui esposto, uno stravolgimento della precedente graduatoria e ciò è avvenuto anche perché il punteggio della prova orale di ciascun candidato è rimasto invariato.

Per via di tale stravolgimento il ricorrente, come già sopra esposto, si è trovato escluso dall'elenco dei vincitori.

Solo in tale momento è quindi emerso l'interesse del medesimo Dott. Anatrini a far valere i titoli che -come si ricava dalla scheda di valutazione dei titoli (**doc. 19**) e come meglio vedremo *infra*- non gli erano stati erroneamente riconosciuti dalla Commissione che aveva stilato la precedente graduatoria poi annullata dal TAR e dal CdS.

Del resto, come anche si esporrà nel primo motivo di ricorso, detta mancata valutazione è stata frutto di macroscopici errori compiuti dalla precedente Commissione di concorso ma il ricorrente, dal canto suo, non aveva interesse a contestarli al momento dell'approvazione della precedente graduatoria: infatti, si trattava di omissioni che, tradotte in punteggio (0,77 punti), erano all'epoca insuscettibili di incidere sul suo *status* già conseguito di vincitore del concorso e, comunque, di migliorare sensibilmente la sua posizione.

5.2 – La nuova graduatoria, invece, è stata stilata da una nuova Commissione mediante l'utilizzo del meccanismo del moltiplicatore (meglio descritto nel precedente paragrafo) che ha avuto l'effetto:

- i)** di conferire ai singoli titoli un punteggio di significativa rilevanza, all'opposto di quanto era accaduto con la prima graduatoria poi annullata;
- ii)** di stravolgere gli esiti del concorso modificando considerevolmente la posizione in graduatoria di quasi tutti i candidati e di un numero di posizioni anche molto rilevante;
- iii)** di far uscire il Dott. Anatrini dall'elenco dei vincitori, ancorché di due sole posizioni.

5.3 – E del resto il ricorrente, già dopo aver appreso che a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato si sarebbe proceduto alla rivalutazione dei titoli (fermo il punteggio della prova orale), aveva presentato alla Commissione ed all'Amministrazione una

(prima) istanza di riesame (**doc. 20**) ai fini del riconoscimento dei titoli in precedenza non valutati (che verranno dettagliatamente individuati nel prosieguo), per un totale di **0,77 punti** (calcolati secondo i criteri del 2016 ma che, con il nuovo criterio del moltiplicatore adottato dalla nuova Commissione, sarebbero divenuti **6,545 punti**).

Anche dopo la nomina della nuova Commissione, in data 25.9.2023, l'istanza di riesame è stata reiterata dal Dott. Anatrini (**doc. 21**), ma, al pari della precedente, è rimasta senza riscontro. Soltanto a seguito di accesso agli atti si è appreso che, in data 21.11.2023 la Direzione Centrale risorse umane dell'Agenzia aveva trasmesso alla Commissione le richieste di autotutela presentate nel frattempo dal Dott. Anatrini così come da altri candidati (**doc. 22**), ma la stessa nel verbale n. 6 del 27.11.2023 (**doc. 23**) aveva dato (erroneamente) atto di *“non dover provvedere in merito alle istanze pervenute”* perché *“l'ambito del proprio mandato contempla unicamente l'esecuzione delle sei sentenze definitive”* (analoga erronea ed illegittima motivazione era già contenuta nel precedente verbale n. 1 del 27.9.2023 – **doc. 24**).

5.4 – In ragione di quanto fin qui esposto è emerso l'interesse del Dott. Anatrini a contestare, con la presente impugnativa, la nuova graduatoria approvata con provvedimento 5284 dell'11.1.2024, nonché i relativi atti presupposti e conseguenti, per via del mancato riconoscimento dei titoli erroneamente non valutati dalla precedente Commissione.

Per quanto già sopra anticipato e come più dettagliatamente si esporrà nel prosieguo, non potrà del resto ritenersi che, con l'approvazione della precedente graduatoria poi annullata, la valutazione dei titoli dell'odierno ricorrente si sia irrimediabilmente consolidata, divenendo inoppugnabile. Ciò in quanto, oltre a conseguire dall'esecuzione delle sentenze più volte citate, la valutazione dei titoli non deve essere contestata immediatamente, bensì al momento della graduatoria finale e, nel caso di specie, l'unica graduatoria finale è, oggi, quella approvata l'11.1.2024 e qui impugnata, essendo stata, la precedente, rimossa dal mondo giuridico con le sentenze di annullamento più sopra citate, dovendo quindi essere considerata *tamquam non esset*.

5.5 – Oltre all'impugnazione degli esiti del concorso per l'omessa valutazione dei propri titoli, sussiste comunque, seppure in via subordinata per le ragioni di seguito esposte,

l'interesse del Dott. Anatrini ad impugnare la nuova graduatoria risultando illegittimamente approvata sotto molteplici profili, a partire dall'indiscriminata e generalizzata applicazione di un moltiplicatore ancorato al punteggio conseguito da un singolo candidato, peraltro erroneamente individuato. Ciò al fine di conseguire la *chance* di riottenere la qualifica di vincitore a seguito della ripetizione della fase di rivalutazione del peso dei punteggi dei titoli da parte della Commissione.

DIRITTO

Premessa. Sull'interesse al ricorso e la ritualità dell'impugnativa e sulla prova di resistenza.

Prima di formulare le censure avverso gli esiti della procedura concorsuale in questione, pare opportuno svolgere alcune considerazioni sulla sussistenza, da un lato, dell'interesse del Dott. Anatrini a formulare la presente impugnativa e, dall'altro, sulla portata autonomamente lesiva della nuova graduatoria rispetto alla precedente, e ciò anche sotto il profilo della mancata/erronea valutazione di alcuni dei titoli del ricorrente. In particolare, al §5 della narrazione del fatto si sono esposte sommariamente le circostanze sulla scorta delle quali l'interesse del Dott. Anatrini ad impugnare l'esito del concorso è emerso soltanto con la graduatoria approvata dalla nuova Commissione l'11.1.2024.

Merita comunque spendere alcune ulteriori brevi considerazioni sul punto, anche al fine di prevenire eventuali eccezioni che, in astratto, potrebbero essere *ex adverso* sollevate. L'evidente appiattimento della valutazione dei titoli deriva, in primo luogo, dalla controversia più risalente avente ad oggetto il Bando e conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4641 del 6.10.2015 di cui sopra si è detto, con cui il Giudice di appello aveva sancito la non rilevanza ai fini della procedura concorsuale in questione degli incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Cost n. 37/2015 cui era stata sollevata la relativa questione.

In conseguenza di tali due decisioni, infatti, con la graduatoria approvata nel 2021 e poi annullata dalle più recenti sentenze già sopra citate (cfr. §2.3 della narrazione del fatto), i punteggi per gli incarichi erano stati attribuiti soltanto se conferiti da Amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Entrate e, questi ultimi, erano e sono quasi del tutto assenti

per i candidati al concorso in esame. Oltre alle suddette pronunce del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, la compressione del valore dei titoli è stata determinata, in secondo luogo, dalla Commissione mediante il verbale n. 2 del 10.2.2016 di individuazione dei sub-criteri (**doc. 10**), verbale poi annullato proprio nella parte relativa al peso -invero quasi inesistente- attribuito al punteggio dei singoli titoli.

In considerazione di quanto appena sopra rilevato, l'eventuale mancato riconoscimento di alcuni titoli – valutati con i criteri adottati dalla Commissione nel 2016 – non ha avuto alcun peso riguardo al posizionamento utile in graduatoria del Dott. Anatrini.

A seguito delle sentenze del TAR Lazio n. 14858/2022 e n. 14859/2022 (queste ultime confermate dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6237/2023 e n. 6238/2023) e n. 14856/2022, invece, la Commissione nominata dall'Agenzia delle Entrate ha eseguito una nuova valutazione dei titoli e non soltanto di coloro che hanno impugnato la prima graduatoria, bensì di tutti gli idonei e, mediante l'utilizzo del moltiplicatore di 8,5 di cui più sopra si è detto, applicato indiscriminatamente a tutti i candidati, ha sovvertito completamente l'intera graduatoria.

Ne è derivato, infatti, che un titolo che prima valeva soltanto una frazione di punto, e quindi era quasi sempre inidoneo a far conquistare posizioni ad un candidato, dopo la suddetta rivalutazione ha consentito di far guadagnare decine di posizioni e determinare, di conseguenza, il collocamento di uno stesso candidato tra i vincitori anziché, come nella prima graduatoria, al di fuori delle posizioni utili.

Si consideri che con la prima valutazione dei titoli, i concorrenti potevano vantare un punteggio medio di 0,9285 ed un punteggio mediano di 0,635.

Con la seconda valutazione dei titoli, invece, i concorrenti vantano un punteggio medio di 7,71 ed un punteggio mediano di 5,82.

Orbene, con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, il punteggio dei titoli riconosciuti prima del sostenimento del colloquio orale (scheda – **doc. 19** – approvata con verbale del 2.5.2016 – **doc. 25**, secondo i criteri stabiliti dalla commissione con verbale del 10.2.2016 – **doc. 10**) ammonta a soli 0,62/100 punti, suddiviso nelle seguenti categorie stabilite all'art. 7 del Bando (**cf. doc. 19**):

A. Titoli accademici e di studio (max 20 punti)

- riconosciuta l'abilitazione a dottore commercialista – **punti 0,5**;
 - non riconosciuti altri, tra cui il Master in diritto tributario di I livello con la motivazione “*non valutabile in quanto non idoneamente documentato (documentazione non firmata)*”;
- B. Titoli di servizio** (max 30 punti)
- non riconosciuto alcun titolo in base ai criteri stabiliti dalla commissione ed in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4641/2015;
- C. Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche** (max 10 punti)
- riconosciute 4 giornate di codocenza in materia tributaria- - **punti 0,020**;
 - non riconosciuta la partecipazione ad una commissione d'esame come membro supplente;
 - non riconosciute, tra le altre, n. 39 codocenze in materia di valutazione e sviluppo del personale, sulla scorta dei criteri adottati dalla commissione;
- D. Pubblicazioni scientifiche ed accademiche** (max 10 punti)
- non riconosciuto alcun punteggio sulla scorta dei criteri adottati dalla commissione;
- E. Partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro e comitati** (max 15 punti)
- riconosciuta la qualifica di membro osservatorio studi di settore – **punti 0,1**;
 - non riconosciuti altri titoli sulla scorta dei criteri adottati dalla commissione;
- F. Giudizio globale sul profilo culturale e professionale** (max 15 punti)
- non riconosciuto alcun punteggio.

Il mancato riconoscimento in suo favore dei tre titoli sopra indicati ai punti A e C e che qui si intende contestare (si tratta del Master in diritto tributario di I° livello, le 39 docenze e la nomina di componente supplente a commissione d'esame), se è risultato completamente ininfluenza nell'ambito della prima graduatoria (si sarebbe trattato di **0,77 punti**, tanto che il ricorrente si è visto comunque assegnare l'incarico di Dirigente assunto il 20.9.2021), con i criteri stabiliti dalla seconda Commissione d'esame ha pesato ben **6,545 punti**, come già sopra visto, punti che avrebbero consentito al Dott. Anatrini di guadagnare n. 64 posti rispetto alla graduatoria precedente e

confermarsi, quindi, sempre tra i vincitori ed in posizione abbondantemente utile, invece che tra gli idonei non vincitori come è avvenuto.

Invero, con il criterio stabilito dalla nuova Commissione, il punteggio complessivo dei titoli posseduti dal ricorrente (riconosciuti e non riconosciuti) consisterebbe in 11,815 punti. Sommando questi ultimi al voto del colloquio, pari a 75,5, si ottiene 87,3150, punteggio che avrebbe consentito al ricorrente **di ricoprire il 99° posto in graduatoria**, come dimostrato dal seguente prospetto:

TITOLI	Punteggio 1a commissione	Moltiplicatore	Punteggio 2a commissione	Titoli non riconosciuti	Totale punteggio
A. Titoli accademici e di studio	0,5000	8,5	4,2500	4,2500	8,5000
B. Titoli di servizio					
C. Incarichi conferiti formalmete da PA	0,0200	8,5	0,1700	2,2950	2,4650
D. Pubblicazioni scientifiche e accademiche					
E. Partecipazioni a commissioni, gruppi di lavoro e comitati	0,1000	8,5	0,8500		0,8500
F. Giudizio globale sul profilo culturale e professionale					
Totale	0,6200	8,5	5,2700	6,5450	11,8150

Candidato	Titoli	Colloquio	Punteggio complessivo	Posizione in graduatoria	Differenza
FRANCESCO ANATRINI	11,8150	75,5000	87,3150	99°	+64

In sostanza, pur essendo rimasta immutata l'omessa valutazione dei titoli del ricorrente che qui si intende contestare, l'operato della nuova Commissione ha conferito a detta omissione una portata lesiva del tutto autonoma rispetto a quella che si era verificata con la prima graduatoria, rendendo concreto ed attuale l'interesse del ricorrente a procedere alla relativa impugnazione.

Del resto, non può ritenersi intervenuta l'inoppugnabilità della nuova graduatoria sotto il profilo del mancato riconoscimento dei titoli, dal momento che una simile prospettazione si risolverebbe in una grave lesione del diritto alla difesa in danno del ricorrente, il cui interesse a ricorrere è sorto, come sopra spiegato, soltanto dopo l'approvazione della seconda graduatoria.

Sul punto, anche la giurisprudenza ha avuto occasione di riconoscere la possibilità di impugnare la seconda graduatoria quando “... la portata autonomamente lesiva della posizione del ricorrente della graduatoria da ultimo approvata è riscontrata dal fatto che, all'esito della rinnovata attività istruttoria da parte della commissione di concorso, l'avvocato Gr. è stato collocato in posizione deteriore rispetto alla graduatoria precedente” (così Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2021, n. 8463).

Si ritengono, pertanto, sussistenti le condizioni dell'azione in capo al Dott. Anatrini, che è oggi secondo degli idonei della graduatoria di merito esclusi dall'elenco vincitori, al fine di impugnare gli esiti del concorso sia sotto il profilo del mancato riconoscimento dei propri titoli sia, in subordine, per l'illegittima applicazione del criterio del moltiplicatore.

Si procede quindi di seguito, ad esporre i vizi cui è affetto il complessivo operato delle Commissioni d'esame che si sono avvicendate.

*

I. PRIMO MOTIVO: Sul mancato riconoscimento dei titoli del Dott. Anatrini. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e ss. Del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e degli artt. 8 e ss. Del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dell'art. 1, comma 2-bis L.n. 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza previsti per lo svolgimento delle procedure concorsuali garantiti da principi costituzionali e da norme di rango primario (DPR 487/1994). Violazione degli artt. 7 e seguenti del Bando di concorso. Eccesso di potere per errore sui presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.

Come dimostrato nel paragrafo che precede, la Commissione esaminatrice ha illegittimamente omesso di valutare 3 titoli del ricorrente che, sulla scorta dei criteri di cui al verbale del 10.2.2016 (**doc. 10**) e sulla base del nuovo peso attribuito ai titoli dalla nuova Commissione di cui al verbale del 4.10.2023 (**doc. 18**), gli avrebbero consentito **di posizionarsi in 99° posizione nella nuova graduatoria, guadagnando n. 64 posti rispetto alla graduatoria precedente** e collocandosi quindi tra i vincitori in posizione abbondantemente utile.

Come sopra accennato si tratta:

- i. della mancata attribuzione di un Master di I livello in diritto tributario (**4,25 punti** in applicazione del **moltiplicatore di 8,5** sul punteggio attribuibile in applicazione dei criteri di cui al verbale del 10.2.2016, **doc. 10**, pag. 2);
- ii. della mancata attribuzione del punteggio relativo alla nomina prefettizia di commissario d'esame come membro supplente (**0,6375 punti** in applicazione del **moltiplicatore di 8,5** sul punteggio attribuibile in applicazione dei criteri di cui al verbale del 10.2.2016, **doc. 10**, pag. 3);

iii. della mancata attribuzione del punteggio per lo svolgimento di n. 39 docenze in tema di valutazione e sviluppo del personale (1,6575 punti in applicazione del **moltiplicatore di 8,5** sul punteggio attribuibile in applicazione dei criteri di cui al verbale del 10.2.2016, **doc. 10**, pag. 3).

I.2 – L’omesso riconoscimento di tali titoli, che ha contribuito in maniera determinante alla fuoriuscita del ricorrente dall’elenco dei vincitori cui era inserito nella prima graduatoria, è illegittimo per i rilievi di seguito sinteticamente esposti.

Sub i) – Categoria A) Titoli accademici e di studio:

Master in Diritto tributario di I livello presso l’Università degli Studi di Siena. Dalla “Scheda titoli” (**doc. 19**) approvata dalla sottocommissione II in data 2.5.2016 (**doc. 25**), emerge il mancato riconoscimento di un Master di I livello in Diritto tributario, con la seguente motivazione: “*Titolo di cui al n.4, lettera a), Allegato B), non valutabile in quanto non adeguatamente documentato (documentazione non firmata)”.* La documentazione prodotta a suo tempo consiste nel Verbale della Commissione per la valutazione finale dei partecipanti al Master del 24.9.2004 (**doc. 26, pag. 1**), con indicato il voto finale riportato e nella nota della Direzione Regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate del 9.9.2003 (**doc. 26, pag. 4**) con cui la stessa formalizza all’Università di Siena i nominativi dei partecipanti dell’Agenzia delle Entrate tra i quali è elencato il Dott. Anatrini. Si precisa che quest’ultima nota presenta una firma autografa sostituita da indicazione a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93. Si osserva poi, in ogni caso, che è incontestato il fatto che il Master è stato puntualmente dichiarato dal Dott. Anatrini nel CV redatto nelle forme del DPR 445/2000 prescritte dal Bando, nell’Elenco titoli (cfr. **doc. 27**, lett. “a” punto 4 e lett. “f” punto 15) della Domanda di concorso anch’essa redatta nelle forme del DPR 445/2000. Inoltre, i citati documenti a comprova consistono in informazioni conosciute e già in possesso dell’Amministrazione precedente, poiché l’Agenzia delle Entrate ha collaborato all’organizzazione del Master, ha prestato i locali, ha individuato n. 10 partecipanti, ha riportato nel sito intranet la notizia della conclusione dello stesso, nonché pubblicato la tesi del ricorrente. A scanso di

equivoci, il ricorrente ha comunque richiesto e ottenuto il certificato dall'Università degli Studi di Siena, allegato alle due istanze di riesame e che si produce (**doc. 28**). A fronte di quanto dedotto, appare del tutto erronea la motivazione della mancata valutazione che si pone in contrasto con le norme del Bando e con l'art. 18, comma 2, L.n. 241/1990 che vieta alla PA di chiedere documenti di cui sia già in possesso. Sul punto, appare dirimente la **decisione di codesto Ecc.mo TAR Lazio, Sez. II ter, del 14.2.2023, n. 2641, relativa al concorso qui in discussione, nella quale si è chiarito che ai sensi del Bando del concorso in questione sussisteva per la Commissione l'obbligo di valutare i titoli anche solo semplicemente dichiarati nel CV e nella domanda di concorso come nel caso di specie (si rinvia al §4.1 della motivazione della predetta sentenza) e ciò a prescindere dall'ostensione della inerente documentazione a comprova.**

Sub ii) – Categoria C) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche:

Componente supplente di Commissione d'esame

Sempre dalla "Scheda titoli" approvata dalla sottocommissione II in data 2.5.2016 (**doc. 25**), emerge che al Dott. Anatrini non è stato considerato quello di componente della Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione, conferita con Decreto del Prefetto di Lucca prot.14891 del 13 giugno 2007 (**doc. 29**). In proposito, nella scheda titoli del Dott. Anatrini (**doc. 19**) **non è stata scritta alcuna motivazione** (di esclusione), elemento da cui si desume che verosimilmente si è trattato di una dimenticanza non potendo rinvenirsi alcuna ragione ostativa al riconoscimento del sopra indicato titolo. Tanto basta a comprovare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche sotto detto secondo profilo.

Sub iii) – Categoria C) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche

Incarichi di docenza

Il ricorrente ha eseguito attività di docenza interna, sulla base di incarichi attribuiti dall'Amministrazione di appartenenza. Alcuni di questi sono stati valutati positivamente, altri esclusi con la seguente motivazione: "*Titoli di cui ai*

nn. 1-13, lettera c), Allegato B), non valutabili in base ai criteri indicati dalla Commissione". Ciò in quanto tali docenze, evidentemente, non sono state ritenute "pertinenti" o "rilevanti". A questo proposito, si osserva che sono stati esclusi n. 7 incarichi di docenza (**doc. 30**), per un totale di n. 39 giornate di corso, in materia di valutazione e sviluppo del personale (Progetto "Antares"). Si reputa che tale argomento non possa assolutamente essere considerato irrilevante e non pertinente rispetto all'attività di competenza di un dirigente dell'Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto il citato progetto rappresenta il fondamento di tutti i processi di valutazione e sviluppo realizzati, a tutti i livelli, negli ultimi vent'anni nell'Agenzia delle Entrate. Non si tratta quindi dell'espressione di un giudizio riconducibile alla discrezionalità della Commissione, ma di una abnorme violazione dei criteri cui la stessa si è autovincolata ovvero comunque di un palese errore di fatto che, quindi, non si sottrae al sindacato del GA. Di qui l'ulteriore profilo di illegittimità della valutazione compiuta dalla nuova Commissione.

I.3 – Con riguardo alle tre omissioni compiute dalla Commissione d'esame e sopra contestate, si deve ulteriormente censurare l'operato dell'Amministrazione resistente che ha mancato anche di esaminare (come si ricava dal verbale n. 6 del 21.11.2023 impugnato) le due istanze di riesame dei titoli presentate dal ricorrente (**doc. 20 e doc. 21**), nelle quali si erano già fatti valere i vizi sopra esposti.

Tali istanze, puntualmente corredate della inerente documentazione ed entrambe presentate prima dell'inizio dei lavori della nuova Commissione e, comunque, prima della relativa conclusione, meritavano di essere accolte per le medesime ragioni sopra rilevate anche a fronte della palese fondatezza delle richieste ivi formulate e dell'evidenza degli errori e delle omissioni compiuti dal medesimo consesso, che emergono *per tabulas* dalla scheda di valutazione dei titoli del Dott. Anatrini.

Del resto, è da considerarsi non pertinente e contraddittoria l'affermazione della Commissione d'esame per cui non aveva competenze per procedere alla valutazione delle istanze ricevute, poiché si tratta di un'affermazione contraria al *decisum* dell'Ecc.mo TAR e del Consiglio di Stato che, si insiste, avevano sancito l'obbligo di

procedere a riattribuire i punteggi per tutti i titoli valutabili presentati dai candidati, facendo altresì salvi gli ulteriori provvedimenti adottati dall'Amministrazione.

Si tratta, inoltre, di una motivazione del tutto perplessa ed irragionevole oltre che adottata in aperta violazione di basilari principi che regolano i procedimenti amministrativi: in quanto candidato, il ricorrente era il principale interessato al procedimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 10 L.n. 241/1990 aveva diritto di presentare osservazioni (ovviamente anche in forma di istanza di riesame) che l'Amministrazione è sempre tenuta a valutare se pertinenti.

E non può ragionevolmente dubitarsi del fatto che le istanze di riesame presentate dal ricorrente fossero pertinenti al procedimento di rivalutazione dei titoli che l'Amministrazione era chiamata ad effettuare e stava effettuando (peraltro l'accoglimento di dette istanze avrebbe anche avuto un effetto deflattivo del contenzioso).

Di qui i molteplici profili di illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, di cui si chiede l'accertamento con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e la ricostituzione del rapporto di lavoro del ricorrente con l'Agenzia nella qualifica di Dirigente di seconda fascia.

*

II. SECONDO MOTIVO: in via subordinata al primo motivo, sull'illegittimità del metodo del moltiplicatore di 8,5.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e ss. Del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e degli artt. 8 e ss. Del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dell'art. 1, comma 2-bis e dell'art. 10 L.n. 241/1990. Violazione degli artt. 7 e seguenti del Bando di concorso. Violazione e/o falsa applicazione del DPCM 16 aprile 2018, n. 78. Eccesso di potere per errore sui presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e violazione del giusto procedimento.

II.1 – Come già esposto in premessa, il presente motivo di ricorso è proposto in via subordinata, al pari del successivo, per la denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di ricorso ed ha natura demolitoria della fase relativa alla rivalutazione dei titoli da parte

della nuova Commissione, al fine di conseguire la *chance* del ricorrente di essere reinserito nell'elenco vincitori in conseguenza dell'applicazione di un diverso criterio. La Commissione nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 311834 del 7.9.2023 ha ritenuto che, alla luce dei principi fissati dal Giudice amministrativo, *“La corretta esecuzione delle sentenze implichi una rideterminazione dei punteggi da attribuire ai titoli tale da consentire, da un lato il potenziale raggiungimento del punteggio massimo per la relativa fase e, dall'altro, da garantire l'equiparazione ponderale delle due fasi della procedura [colloquio orale e titoli ndr], così come previsto dal bando”* (cfr. **doc. 18**, pag. 3).

All'enunciato principio è stato dato seguito prendendo a base il punteggio del candidato che dalle pronunce del TAR risultava aver conseguito il miglior punteggio per titoli, e determinando un semplice moltiplicatore, da applicare tramite un'operazione algebrica ai punteggi per i titoli già attribuiti dalla precedente Commissione per tutti i candidati. Infatti, nel predetto verbale del 4.10.2023 si legge *“tenuto conto che nella concreta fattispecie il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli, pari a 11,60 su 100 punti disponibili, vale a dire poco più del 10% del totale di punti attribuibili ai titoli ritiene di dover incrementare di 8,5 volte i punteggi attribuiti dalla precedente Commissione”*.

Le motivazioni sottese a tale scelta si rinvencono nel prosieguo del medesimo verbale e sono le seguenti:

- 1) *“Tale operazione algebrica rappresenta un criterio obiettivo che consente in astratto di assicurare il raggiungimento del punteggio massimo indicato dal bando”*;
- 2) *“Tale modalità consente, inoltre, di lasciare inalterati i rapporti fra i punteggi attribuiti ai vari titoli, così come definiti dalla Commissione precedente, onde scongiurare il rischio di alterare i criteri di valutazione degli stessi, fatti salvi dal Giudice amministrativo, ed assicurare al contempo il rispetto dei principi di ragionevolezza e logicità dell'attività amministrativa”*.

Per le motivazioni che si andranno a rappresentare, il metodo utilizzato appare illegittimo, viziando tutti gli atti della procedura impugnati ed adottati sulla base di tale meccanismo.

La scelta di riparametrare a 100 il punteggio del miglior candidato per titoli e moltiplicare la risultante del rapporto ai singoli titoli di tutti i candidati, è contraria al *decisum* del TAR e del CDS che imponevano di consentire di raggiungere il massimo punteggio per titoli in maniera solo tendenziale, non effettiva e in contrasto con i limiti di ragionevolezza che la stessa Commissione si era prefissata.

II.2 – In primo luogo, infatti, l’operato della Commissione non avrebbe comunque potuto risolversi -come invece avvenuto- nell’applicazione indiscriminata di un moltiplicatore, bensì avrebbe dovuto consistere nella rivalutazione dei singoli titoli (o - quanto meno- nell’individuazione di diversi moltiplicatori da applicare a ciascuna categoria di titoli). Lo imponevano le decisioni del TAR sopra richiamate e confermate dal CdS, che hanno disposto l’annullamento degli esiti della procedura “*limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi...*”. Il metodo in concreto utilizzato è invece caratterizzato da estrema personalizzazione poiché fondato, come detto, sulla posizione del singolo candidato con miglior punteggio per i titoli (“*il candidato che ha conseguito il punteggio più alto per titoli*”). Si tratta tuttavia di un metodo (forse mutuato dal settore degli appalti) che risulta impropriamente inedito ed erroneamente applicato nell’ambito dei concorsi pubblici e, peraltro, neppure ricavabile dalle decisioni del TAR che, diversamente, come già sopra rilevato, avevano imposto di riequilibrare in maniera astratta e tendenziale la ponderazione della valutazione dei titoli rispetto ai risultati della prova orale. La Commissione avrebbe quindi dovuto ripartire dal verbale annullato e non andare ad utilizzare un punteggio di un candidato assegnato successivamente alla data di redazione del verbale stesso e, quindi, anch’esso illegittimo. In definitiva, la valutazione avrebbe dovuto poggiare su basi solide, ovvero sul bando e sui criteri adottati dalla prima Commissione, fatti salvi dal Giudice amministrativo.

II.3 – In secondo luogo, appare del tutto illogica la riparametrazione a 100 per l’individuazione del moltiplicatore. Gli abnormi effetti distorsivi generati dalle scelte operate dalla Commissione trovano fondamento nelle motivazioni che seguono:

1) il TAR ha espressamente ordinato di lasciare invariati i criteri stabiliti dal verbale n. 2 del 10.2.2016, ma tali criteri -come ben si ricava a pag. 4 del medesimo verbale (**doc.**

- 10)- erano stati redatti in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato n. 4641/2015, con cui si era imposto alla vecchia Commissione di non tener conto dei Titoli di Servizio aventi ad oggetto incarichi interni conferiti dall’Agenzia (trattandosi di incarichi il cui conferimento era stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale);
- 2) nel medesimo verbale si legge che non sono parimenti valutabili gli “*incarichi di capo team, capo reparto, coordinamento, capo area, esperto e incarichi equivalenti..., sostituzioni, a vario titolo, del titolare*”;
- 3) dette circostanze hanno inevitabilmente depotenziato la maggior parte dei CV dei candidati, di fatto annullando il valore attribuibile ai titoli di servizio (30 punti su 100) e appiattendone il punteggio in maniera pressoché generalizzata (salvo per pochissimi candidati provenienti da amministrazioni esterne, i cui Titoli di Servizio non erano stati investiti dalle decisioni della Consulta e del Consiglio di Stato);
- 4) inoltre, il punteggio dei titoli di cui alla lett.f) dell’art. 7 del Bando “*Giudizio globale sul profilo culturale e professionale*” non è stato attribuito ad alcun candidato (15 punti su 100);
- 5) la parametrizzazione a 100 dei titoli ottenuti dal candidato con il punteggio massimo ha quindi indirettamente provocato la valutazione -in capo a candidati potenzialmente anche diversi- di quei titoli che la prima Commissione aveva deciso di non valutare (peraltro, in parte, a seguito delle sentenze della Consulta e del Consiglio di Stato);
- 6) quanto rappresentato ha avuto, inoltre, anche l’effetto pratico di spostare il baricentro del peso dei titoli su quelli ripetibili con il minor punteggio massimo conseguibile (le pubblicazioni), il che ha verosimilmente contribuito all’individuazione, da parte della nuova Commissione, di un moltiplicatore di 8,5, incentrato sulla figura del candidato dott. Fabio Carriolo (cfr. la rispettiva scheda di valutazione, **doc. 31**) -il cui alto punteggio era dovuto in massima parte alle pubblicazioni- molto distante dal massimo complessivo conseguibile di 100 punti.

A dare ulteriore conforto ad una simile prospettazione viene poi in rilievo la circostanza per cui per le pubblicazioni, già nella precedente graduatoria era stato in effetti raggiunto il punteggio massimo (10 punti). L’applicazione del moltiplicatore di 8,5 ha comportato quindi l’appiattimento dei punteggi per detto titolo (si consideri che il candidato dott.

Fabio Carrirolo, come si ricava dalla relativa scheda **-doc. 31-** ha conseguito per le pubblicazioni oltre 92 punti, poi non attribuiti stante il limite massimo di 10 punti).

Attraverso semplici esempi risulta di immediata comprensione quanto 8,5 rappresenti un moltiplicatore eccessivo: il candidato vincitore dott. Vitaliano Mercurio che nella prima graduatoria di merito era posizionato al n. 157 (voto complessivo 78,08 distinto in 71 punti per il voto dell'orale e 4,08 punti dei titoli) adesso è posizionato al n. 7, il candidato vincitore dott. Enrico Di Pol che nella prima graduatoria di merito era posizionato al n. 109 (voto complessivo 78,3 distinto in 78,3 punti per il voto dell'orale e 0 punti dei titoli) adesso è idoneo posizionato al n. 194.

Riguardo all'illogicità del metodo utilizzato e allo scarso livello di meritocrazia che lo stesso riesce a realizzare, basti pensare a due ipotetici candidati: il primo in possesso di una seconda laurea, di una laurea triennale e di un master di secondo livello, il secondo (molto più qualificato) in possesso, oltre agli stessi titoli del primo, anche di ulteriore master di I livello, dottorato di ricerca, corso di specializzazione, corso di alta formazione, e abilitazione professionale. Con il sistema adottato dalla Commissione, causa l'eccessivo moltiplicatore che appiattisce anche le valutazioni sulle soglie di categoria, i due candidati avrebbero lo stesso identico punteggio titoli.

Dunque, l'utilizzo di un unico moltiplicatore così elevato -proprio perché determinato su presupposti erronei- e la relativa applicazione indiscriminata alle diverse tipologie dei singoli titoli, ha determinato uno stravolgimento della precedente graduatoria. Il risultato pratico del processo di "riequilibrio", come evidenziato dalle decisioni di questo Tribunale e del Consiglio di Stato, è stato ottenuto in modo del tutto irragionevole, portando ad ulteriori distorsioni anziché correggere quelle che si intendeva emendare.

Di qui la contraddittorietà e la manifesta irragionevolezza dell'operato della nuova Commissione con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II.4 – Orbene, per conformarsi al *decisum* del TAR, la Commissione avrebbe allora dovuto individuare un criterio astratto e seriamente capace di garantire un risultato equilibrato ed imparziale.

Viene allora in rilievo il DPCM 16 aprile 2018, n. 78, rubricato “*Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 -bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272*”. Detta fonte, autorevole ed oggettiva, essendo preordinata proprio a regolare la valutazione dei titoli per i dirigenti, avrebbe sicuramente garantito, come vedremo di seguito, il rispetto delle esigenze di imparzialità e trasparenza correlate alla delicata operazione di rivalutazione che la nuova Commissione era chiamata ad effettuare.

Si trattava inoltre, a ben guardare, di una fonte applicabile al concorso *de quo* anche secondo un’interpretazione attenta del principio *tempus regit actum*, pur trattandosi di una disciplina sopravvenuta rispetto al Bando.

Come infatti chiarito dalla giurisprudenza (anche in materia di procedure concorsuali) “*Più nello specifico, è stato chiarito che ‘...nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l’assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell’atto che vi ha dato avvio (Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 2020, n. 5260)*” (così, tra le più recenti, TAR Piemonte, Sez. I, 17 aprile 2023, n. 328, si vedano altresì le numerose pronunce ivi richiamate).

II.5 – Per quanto di interesse nella fattispecie in questione, merita evidenziare che tale DPCM agli artt. 3-6 prescrive il peso da dare ai titoli, fissando alcune regole che risultano fondamentali, tutte violate dalla Commissione nel caso di specie:

- i) il punteggio deve essere ponderato singolarmente per ciascun titolo, come peraltro disposto anche nelle pronunce del TAR;
- ii) per i titoli c.d. non ripetibili (titoli di studio, abilitazioni professionali, dottorato e simili) il limite massimo di punteggio può essere conseguito mediante il possesso di tutti detti titoli (cfr. art. 3, comma 1);
- iii) per i titoli c.d. ripetibili (docenze, pubblicazioni, incarichi, e simili) il limite massimo di punteggio può essere raggiunto mediante il possesso di un numero verosimile e mediamente equilibrato di detti titoli.

Al riguardo, appare importante osservare che l’Agenzia delle Entrate stessa sta utilizzando gli appena descritti principi nell’ambito del Concorso pubblico per il reclutamento di centocinquanta dirigenti di seconda fascia (bando prot.15513 del 21.01.2019), attualmente in corso di svolgimento. Basti rilevare che per i “*Titoli di studio universitari e altri titoli*” -non ripetibili- il bando prevede un punteggio massimo raggiungibile di 27,33, che si ottiene sommando i punteggi di tutti i singoli titoli (**cf. doc. 32**). Non è dato quindi comprendere il motivo per cui i medesimi concetti non siano stati utilizzati anche dalla Commissione del presente concorso, il quale, dopo aver subito (a più riprese) le censure del Giudice Amministrativo, necessitava prioritariamente di scelte e risultati imparziali ed equilibrati.

II.6 – Ma vi è di più. Seguendo le regole del citato Decreto si può agevolmente giungere a dimostrare che, in realtà, il corretto (ed astratto) moltiplicatore unitario che semmai avrebbe potuto condurre ad un risultato ragionevolmente equilibrato, consiste nel coefficiente di 3,33. Si procede di seguito a chiarire quanto appena affermato, esaminando i dati per ogni singola categoria di titoli valutati ai sensi del bando.

a. - Titoli accademici e di studio (lettera A – max 20 punti) – Trattandosi di titoli (quasi) non replicabili, logica vorrebbe che un candidato in possesso di tutti quelli previsti nella categoria raggiunga il punteggio massimo pari a 20. Considerando i punteggi oggetto di annullamento da parte del Giudice Amministrativo, tale ipotetico candidato avrebbe ottenuto soltanto 6 punti. Seguendo questo ragionamento il moltiplicatore da utilizzare non può essere che 3,33, poiché solo con tale moltiplicatore si consente di raggiungere il massimo della categoria, ovvero 20 punti (mentre 8,5 porta ad un risultato di **51** punti, ampiamente superiore al limite di punteggio stabilito nel Bando per detta categoria di titoli).

b. - Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche (Lettera C – **max 10** punti) – Al candidato che avesse eseguito per una sola volta tutte le tipologie di incarico (anche se replicabili), con gli originari punteggi gli sarebbero stati attribuiti 3,11 punti. Anche in questo caso, il corretto moltiplicatore è 3,33, che avrebbe consentito all’ipotetico candidato di raggiungere il massimo della categoria, ovvero

10 punti (mentre **8,5** porta ad un risultato di **26** punti, risultato anch'esso di gran lunga superiore a quello stabilito nel Bando).

- c. - Titoli di servizio (lettera B – **max 30** punti): il moltiplicatore sopra individuato, pari a 3,33, avrebbe consentito di raggiungere il massimo della categoria ad un candidato che avesse svolto 6 incarichi per ognuna delle tre tipologie ($18 \times 0,5 \times 3,33 = 29,97$). Il medesimo candidato, avrebbe invece ottenuto soltanto 9 punti con i criteri della prima commissione, mentre ne avrebbe conseguiti **76,5** con la regola del moltiplicatore di **8,5**.
- d. - Pubblicazioni scientifiche e accademiche (lettera D – **max 10** punti): il moltiplicatore di 3,33 avrebbe consentito di raggiungere il massimo della categoria ad un candidato che avesse scritto tre libri come autore, 3 come coautore 5 articoli e 5 pubblicazioni in atti congressuali (tutti i titoli della categoria). Il medesimo candidato avrebbe ottenuto soltanto 3 punti con i criteri della prima commissione, mentre ne avrebbe conseguiti **25,5** con la regola stabilita dal moltiplicatore di 8,5. In proposito, si rappresenta che nella categoria in esame diversi candidati avevano già raggiunto il massimo consentito anche con quanto stabilito dalla prima Commissione, ad ulteriore dimostrazione di quanto sia sproporzionato ed irragionevole il moltiplicatore di **8,5**.
- e. - Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati (lettera E- **max 15** punti) – Da ultimo, anche con riferimento a questa tipologia di titoli, il moltiplicatore di 3,33 sarebbe in grado di restituire dati pienamente coerenti, proporzionati e ragionevoli. Infatti, quest'ultimo consentirebbe di raggiungere il massimo della categoria ad un candidato che avesse svolto tutti gli incarichi per 6 volte (agevolmente e solitamente replicabili nel corso degli anni). Il medesimo candidato avrebbe ottenuto soltanto 4,74 punti con i criteri della prima Commissione, mentre ne avrebbe conseguiti ben **40** con la regola del moltiplicatore di **8,5**.

L'evidente superamento dei limiti di punteggio per categoria stabiliti dal Bando mediante il metodo attuato dalla nuova Commissione -ancorché i punti in eccesso rispetto alle soglie non siano stati ovviamente attribuiti- dimostra l'abnormità del criterio prescelto che di fatto si discosta largamente dai limiti di cui all'art. 7 stabiliti dal

Bando medesimo, ponendosi dunque in contrasto con la *lex specialis* che la Commissione era ovviamente tenuta a rispettare.

II.7 – A maggior chiarimento dei concetti sopra espressi si allega apposito documento contenente i relativi dati analitici e di sintesi (**doc. 33**).

Rideterminando poi –con i dati a disposizione– il punteggio titoli (e complessivo) di tutti i candidati con il moltiplicatore di 3,33 e rielaborato la conseguente graduatoria, il ricorrente Dott. Anatrini guadagnerebbe 9 posizioni, classificandosi al 154° posto nella graduatoria di merito ed al 150° posto nell’elenco dei vincitori.

Candidato	Titoli	Colloquio	Punteggio complessivo	Posizione in graduatoria	Differenza
FRANCESCO ANATRINI	2,0646	75,5000	77,5646	154	+9

In proposito, si allega proiezione graduatoria completa con moltiplicatore 3,33 (**doc 34**).

*

III. TERZO MOTIVO: in via subordinata al primo motivo, sull’erronea applicazione in concreto del metodo del moltiplicatore di 8,5.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e ss. Del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e degli artt. 8 e ss. Del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dell’art. 1, comma 2-bis L.n. 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza previsti per lo svolgimento delle procedure concorsuali garantiti da principi costituzionali e da norme di rango primario (DPR 487/1994). Violazione degli artt. 7 e seguenti del Bando di concorso. Eccesso di potere per errore sui presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione. Eccesso di potere illogicità manifesta e violazione del giusto procedimento.

III.1 – Nei precedenti motivi di ricorso, si è contestato l’erroneo utilizzo del metodo del moltiplicatore determinato individuando il candidato con il punteggio più elevato nei titoli della precedente graduatoria e parametrando quest’ultimo a 100, definendo così un coefficiente poi utilizzato per riparametrare la valutazione dei titoli di tutti gli altri candidati.

Laddove invece l’Ecc.mo TAR dovesse ritenere che tale criterio sia legittimo e conforme alle pronunce cui la Commissione ha inteso dare esecuzione, si rileva allora che nell’applicazione concreta del metodo stabilito, la Commissione medesima è incorsa in evidenti errori materiali di seguito esposti.

In particolare:

- a. - Individuazione del candidato di riferimento - Nel verbale n. 2 del 4.10.2023, si legge *“tenuto conto che nella concreta fattispecie il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli, pari a **11,60** su 100 punti disponibili, vale a dire poco più del 10 % del totale di punti attribuibile ai titoli ritiene di dover incrementare di 8,5 volte i punteggi attribuiti dalla precedente commissione”*. In realtà, il candidato con maggior punteggio non è il Dott. Fabio Carriolo, che, in effetti, ha conseguito 11,595 punti, bensì il Dott. Luca Miele che di punti ne ha conseguiti **16,89** (detta informazione, si desume chiaramente dai motivi aggiunti del ricorso del candidato dott. Rodolfo Caminiti, che ha acquisito le schede di valutazione di tutti i candidati). Il paradosso, a questo punto, è evidente, poiché $16,89 \times 8,5$ restituisce un risultato di 143,565.
- b. - Giudizio globale sul profilo culturale e professionale – Con riferimento al metodo da utilizzare per rivalutare i titoli, nel verbale n. 2 del 4.10.2023 la Commissione stessa aveva stabilito che i titoli attinenti al giudizio globale sul candidato non dovessero essere interessati da alcun effetto moltiplicatore, poiché già esaustivamente ponderati (*“La predetta operazione moltiplicativa non è applicabile alla categoria di cui all’art.7 comma 2 lett f) del bando, in quanto è già stata valutata dalla precedente commissione con il punteggio massimo attribuibile”* – cfr. **doc. 18**). Ciò nonostante, la Commissione ha erroneamente utilizzato il parametro 100, anziché quello corretto di 85 (risultante dalla differenza tra il massimo dei titoli 100-15 giudizio globale). Considerando il parametro complessivo di 100, di fatto, è come se fossero stati distribuiti i 15 punti relativi al giudizio globale, pur mancandone i presupposti. Si ricorda, in proposito, che la precedente commissione aveva declinato tale categoria di titoli *“in attività di particolare rilevanza connessa con la funzione istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e svolta con rilevante positività di risultati”*, e la valutazione era suddivisa in 3 livelli (buono 5 punti, ottimo 10 punti, eccellente 15 punti). Sempre dai motivi aggiunti del ricorso del dott. Rodolfo Caminiti, emerge che il punteggio di cui alla lettera f) non è mai stato effettivamente attribuito ad alcuno degli 8.362 candidati. Ciò rende ancor più evidente come la nuova commissione sia incorsa, oltre in un errore di tipo matematico, anche in uno logico andando ad

attribuire punteggio in contrasto con quanto stabilito dal precedente consesso e riconosciuto anche dal Giudice amministrativo.

In considerazione di quanto sopra, anche a voler seguire il ragionamento del “moltiplicatore” individuato attraverso i risultati di un candidato, lo stesso:

- i) non avrebbe dovuto essere calcolato sul punteggio del dott. Fabio Carriolo pari a 11,6, bensì a quello del dott. Luca Miele, pari a 16,89;
- ii) non avrebbe dovuto essere riparametrato a 100, bensì a 85 (100-15 punti del giudizio globale).

Ne consegue che il coefficiente corretto secondo i criteri stabiliti dalla Commissione non poteva corrispondere ad 8,5, **bensì a 5,0**, valore risultante dal rapporto tra 85 (100 – 15) e 16,89 (punteggio titoli massimo dei candidati).

III.2 – Rideterminando – con i dati a disposizione il punteggio titoli (e complessivo) di tutti i candidati con il moltiplicatore di 5,0 e rielaborato la conseguente graduatoria, il ricorrente guadagnerebbe 5 posizioni, classificandosi al 158° posto di merito e al 152° posto nell’elenco dei vincitori.

Candidato	Titoli	Colloquio	Punteggio complessivo	Posizione in graduatoria	Differenza
FRANCESCO ANATRINI	3,1000	75,5000	78,6000	158	+5

In proposito, si allega proiezione della graduatoria completa con moltiplicatore 5 (**doc. 35**).

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono nel caso di specie i presupposti per la concessione della misura cautelare della sospensione dei provvedimenti impugnati e la conservazione del rapporto lavorativo del ricorrente con la qualifica di Dirigente, fino all’esito del giudizio.

Quanto al *fumus*, si rinvia a quanto esposto nei paragrafi che precedono.

Quanto al *periculum* si segnala che il ricorrente, che fino all’11.1.2024 era Dirigente con contratto a tempo indeterminato, si è improvvisamente trovato ad essere assegnato quale Funzionario al medesimo ufficio nel quale svolgeva le sue funzioni con la qualifica di Dirigente di seconda fascia, con un trattamento economico nettamente inferiore rispetto a quello relativo alla precedente qualifica (lo stipendio è più che

dimezzato), con grave pregiudizio non solo alla sua sfera patrimoniale ma anche personale e lavorativa.

Su tali presupposti ed anche in relazione al fatto che **il ricorrente è secondo degli esclusi** dalla graduatoria dei vincitori, con un differenziale di punteggio minimale rispetto all'ultimo dei vincitori, si chiede l'adozione di idonee misure cautelari comprensive anche della sospensione degli atti impugnati al fine di un loro riesame da parte dell'Amministrazione con specifico riguardo all'omesso esame dei titoli non valutati.

In subordine, sempre a tutela delle esigenze cautelari del ricorrente sopra esposte, si chiede che l'Ecc.mo Collegio valuti la sussistenza dei presupposti per una celere fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, del c.p.a.

D'altro canto, sotto tale ultimo profilo, anche in un'ottica comparativa tra l'interesse pubblico e l'interesse del ricorrente, la sollecita definizione del giudizio appare corrispondente anche all'interesse dell'Agenzia delle Entrate a pervenire in tempi celeri alla definizione del contenzioso sugli esiti del concorso.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Stante la natura delle censure formulate che possono interessare l'intera graduatoria, si rappresenta che la notificazione individuale appare particolarmente difficile per via del numero dei potenziali controinteressati che non risultano in genere provvisti di indirizzo di posta elettronica certificata.

Inoltre, dagli atti del procedimento non è possibile rinvenire gli estremi dei codici fiscali e né dei relativi indirizzi fisici.

Pertanto, si chiede all'Ill.Mo Presidente del TAR Lazio – Sede di Roma che, ove sia ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio, voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, del c.p.a. mediante pubblicazione di un estratto del presente gravame nel sito web dell'Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma Voglia, previa se del caso autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e previa

sospensione cautelare degli effetti ed adozione dei provvedimenti cautelari che riterrà adeguati per evitare conseguenze pregiudizievoli al ricorrente nelle more della definizione del giudizio, accogliere il ricorso promosso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati e, quindi, disporre le misure idonee e necessarie a soddisfare direttamente l'interesse finale che sta alla base del ricorso, cosicché il ricorrente possa conseguire l'utilità che gli compete in base all'ordinamento sostanziale.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.

*

Il presente atto, comprensivo di epigrafe e conclusioni, si compone un numero di caratteri inferiore a 70.000, spazi esclusi.

* * *

In via istruttoria, si allegano, come da separato indice foliaro, i documenti per come indicati e numerati in narrativa.

Ai sensi dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è pari ad euro 325,00.

Con osservanza.

Firenze, 8 marzo 2024

(avv. Francesco Gesess)